



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

*Originale*

**Prot. n. 5630**

### **ORDINANZA N.37 DEL 21-06-2019**

**Oggetto :**

ORDINANZA LIMITAZIONE DI ORARIO PER LA DIFFUZIONE DI MUSICA NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANATO DI SERVIZIO ALIMENTARE, EVENTI PUBBLICI O PRIVATI OCCASIONALI.

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che:

- Si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento, al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, eventi pubblici o privati occasionali, artigianato di servizio alimentare (bar, ristoranti, pizzerie, ecc..) la diffusione di musica e/o attività rumorose;
- L'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi operanti nel territorio, in quanto con la loro presenza ed offrendo piccoli intrattenimenti, contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio, non trascurando però, la circostanza che tali attività possano costituire, anche una causa oggettiva di disturbo, per coloro che risiedono nelle aree interessate, particolarmente nelle ore notturne.
- Il DL n. 201/2011 modificando l'art. 3 comma 1 del D.L. 223/02006 e liberalizzando gli orari delle attività produttive, ha contribuito ad accrescere le già complesse problematiche connesse al degrado ed al disturbo, in special modo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, cagionati dagli avventori che stazionano all'esterno dei suddetti locali.

**CONSIDERATO** che:

- Soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti prevalentemente di natura musicale e che è sempre più frequente la diffusione, sia all'interno che all'esterno dei locali, la diffusione utilizzando la strumentazione amplificata, nel Comune di Mogliano il disturbo della quiete pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo a dover subire tale disagio.

**RITENUTO:**

- Quindi necessario per il contemperamento delle contrapposte esigenze disciplinare, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno ed all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo così il libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica.

**VISTA:**

- La delibera di CC n 18 del 30/06/2006 con la quale è stato approvato con Delibera di CC n. 43 de 0/11/2006 il regolamento per la protezione all'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno,
- Il R.D. n. 773/1931 contenente il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
- Il R.D. n. 635/1940 contenente il Reg. d' Esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S.,
- Vista la legge n. 447/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico e s.m.i.,
- Il DPR 227/2011,
- Il D.P.C.M: 14/11/1997,
- Il D.P.C.M. 14/11/1999 ,
- La Legge 689/1981 e s.m.i.,
- Legge 25/08/1991 n. 287;
- L'art. 50 del D. lgs n. 267/2000 T.U.E.LL. in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni e le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

## DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sonora, stabiliti dal Regolamento Comunale:

### Art. 1 APPLICAZIONE

1. L'attività di diffusione della musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di DJ, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle attività di artigianato di servizio nel settore alimentare, eventi pubblici o privati occasionali, come attività complementare ed affini, nonché le attività di trattenimento e svago di cui alla licenza ex art. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., è regolata dalla presente ordinanza con decorrenza immediata.

### Art.2 ORARI

1. **All'interno degli esercizi** di cui al precedente articolo, è sempre consentita la diffusione di musica d'ambiente o di semplice compagnia, connessa allo svolgimento dell'attività nel limite dell'orario di apertura dell'esercizio, fatto salvo l'obbligo del rigoroso rispetto del livello sonoro, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone.
2. La diffusione della musica e lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali **all'esterno dei locali, è consentita dal mese di Maggio al mese di Settembre di ogni anno**, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore: **il Venerdì ed il Sabato fino alle ore 02:00 e i restanti giorni della settimana fino alle ore 01:00.**

### Art. 3 RIDUZIONI e DEROGHE

1. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento degli intrattenimenti.
2. E' facoltà dello stesso, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.
3. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.
4. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare migliaia di persone, come feste popolari può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario.
5. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene.
6. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

#### **Art. 4 SANZIONI**

1. Per quanto la normativa non disponga altrimenti, e salva l'adozione di provvedimenti cautelari o interdittivi, chiunque viola la disposizione della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 267/2000,
2. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Mogliano ai sensi dell'art. 18 delle Legge 689/1981.

#### **Art. 5 DISPOSIZIONI FINALI**

- ❑ Gli Agenti di P.S. sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
- ❑ Ogni altro provvedimento in contrasto con la presente ordinanza è da ritenersi abrogato.
- ❑ E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.
- ❑ Il presente atto sarà reso noto alla collettività mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.
- ❑ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. delle Marche, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità.

Mogliano , li 21-06-2019



IL SINDACO  
*Dott.ssa CECILIA CESETTI*